

Allegato n.6**TRASFERIMENTI PASSIVI**

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1994
ALLO STATO.			
- somme già destinate al soppresso ONPI - art.12, commi 3 e 4, legge n.55/1958 e art.1 duodecies, legge n. 641/1978	2.581.000.000	2.540.000.000	2.547.913.000
AD ALTRI ENTI:			
- contribuzioni a favore degli Enti di Patronato e di Assistenza Sociale	2.667 000.000	2.625 000.000	2.462.983 000
- contribuzioni a favore dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale	12.900.000	12.700.000	12 542.000
TOTALE	2.679.900.000	2.637.700.000	2.475.525.000
AD ENTI DI PREVIDENZA:			
- valori di copertura assicurativa	1.900.000.000	150.000 000	152.903.260
TOTALE COMPLESSIVO	7.160.900.000	5.327.700.000	5.176.341.260

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1994 il Fondo di previdenza telefonici è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo.

In particolare sono da menzionare:

- le disposizioni concernenti il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, norme ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni ai bilanci;

- il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, che in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n. 59, ha disposto miglioramenti per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, ivi comprese quelle del Fondo telefonici, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988. I miglioramenti hanno effetto dal 1° gennaio 1991;

- il D.L.vo 11 agosto 1993, n. 373, il quale in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha introdotto particolari criteri di calcolo della retribuzione pensionabile per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

Al riguardo si segnalano:

- l'articolo 11, comma 5, il quale ha disposto dal 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis, della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo fino a lire 1.000.000 lorde mensili. Per le pensioni di importo compreso tra lire 1.000.000 e lire 1.007.000 l'aumento è stato attribuito fino a raggiungere quest'ultimo importo.

Dal 1° novembre 1994 spetta alle pensioni l'aumento a titolo di perequazione automatica a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola è stata determinata in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993.

Peraltro, in occasione dell'operazione di rinnovo delle pensioni dell'anno 1995 sono stati operati i conguagli derivanti dall'attribuzione, dal 1° novembre 1994, dell'aumento del 4 per cento a norma dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con le modalità previste dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in luogo del citato aumento del 3,5 per cento;

- L'articolo 11, comma 8, che fissa al 1° luglio ed al 1° gennaio dell'anno successivo i termini del 1° maggio e del 1° novembre, di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 438 del 1992, a decorrere dai quali può essere riconosciuto il diritto a pensione di anzianità nei confronti dei lavoratori a seconda che maturino o meno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i relativi requisiti di assicurazione e contribuzione e l'età di 57 anni, se uomini, e di 52 anni, se donne.

Per effetto di tali disposizioni i lavoratori che entro il 30 giugno di ciascun anno maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il pensionamento di anzianità e compiano entro la stessa data il 57° anno di età, se uomini, o il 52° anno di età, se donne, possono ottenere la pensione di anzianità con una qualunque decorrenza successiva a tale data.

Possono invece ottenere la pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo in poi:

- i lavoratori che entro il 30 giugno non compiano i 57 o i 52 anni, pur avendo maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il pensionamento di anzianità entro la stessa data;

- i lavoratori che, pur compiendo entro il 30 giugno i 57 o i 52 anni, perfezionino i requisiti di assicurazione e di contribuzione successivamente a tale data e comunque entro il 31 dicembre;

- i lavoratori che successivamente al 30 giugno ed entro il 31 dicembre compiano i 57 o i 52 anni e maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione;

- i lavoratori di età inferiore a 57 o a 52 anni che maturino i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione di anzianità entro il 31 dicembre.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, comma 2-quinquies della legge

n.438 del 1992, che consentono il pensionamento di anzianità senza limitazioni di decorrenza per coloro che abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione entro il 1992;

- L'articolo 11, comma 9, il quale dispone che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dettate per le pensioni di vecchiaia, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo per il 50 per cento della quota eccedente il trattamento minimo ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro;

- L'articolo 11, comma 10, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 10 del decreto n. 503/1992 disponendo che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".

In applicazione di tale disposizione i pensionati che svolgano attività di lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di totale o parziale incumulabilità con la retribuzione previsto dalla normativa previgente, con le relative eccezioni, ove il medesimo risulti più favorevole di quello introdotto dal decreto n. 503. Gli stessi soggetti continuano a beneficiare della totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Tale regime si applica, all'atto del pensionamento, anche agli assicurati che si trovano nelle situazioni previste dalla norma;

- L'articolo 11, comma 25, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della deroga al blocco dei pensionamenti per anzianità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio anteriormente al 19 settembre 1992, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla data di presentazione delle domande stesse;

- L'articolo 11, comma 38, che detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità che modifica, per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1994, quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.

Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'articolo 11 della

legge n.537, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Le pensioni anzidette, che non siano state integrate per effetto dell'articolo 4 del decreto n.503, hanno titolo all'integrazione, qualora il reddito personale non superi i limiti di legge.

Per le pensioni con decorrenza dall'anno 1994, l'integrazione al minimo resta disciplinata dall'articolo 6, comma 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 503, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta quindi a lire 39.152.750.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 227, serie generale, parte prima, del 28 settembre 1994, è stato pubblicato il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, concernente la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

L'articolo 1, comma 1, del decreto, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1° febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.

A norma del comma 3 dell'articolo 1 è fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di revocarla.

Il comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi il 28 settembre 1994.

Per quanto riguarda gli iscritti del Fondo telefonici, il decreto legge n. 553 trova applicazione nei confronti del pensionamento per anzianità previsto dall'articolo 10 della legge n. 672/1973, salvo le ipotesi di deroga al blocco espressamente previste che, allo stato, nel Fondo riguardano gli iscritti con un'anzianità non inferiore a 40 anni (39 anni, 6 mesi e 1 giorno) nonché i casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio nonché i lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione o risanamento previsti da specifiche normative.

Tale ultima ipotesi di deroga si verifica nei confronti dei dipendenti della TELECOM ITALIA S.p.A., costituita il 27 luglio 1994, con effetto al 18 agosto 1994, dalla fusione per incorporazione delle Società IRI TEL, ITALCABLE, S.I.R.M., e TELESPAZIO nella SIP, a seguito del riassetto del settore delle telecomunicazioni disposto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, in ragione delle straordinarie circostanze di ordine giuridico, strutturale ed organizzativo che caratterizzano il comparto.

Il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, decaduto per mancata conversione in legge entro i termini previsti, è stato reiterato con alcune modifiche e precisazioni.

Il successivo decreto legge 26 novembre 1994, n. 654, entrato in vigore il 28 novembre 1994, ha confermato con effetto dal 28 settembre 1994 la sospensione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Le disposizioni sul blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal decreto n. 654 non trovano applicazione per quanto concerne il Fondo telefonici nei seguenti casi:

- a) cessazioni dal servizio per invalidità, derivante o meno da causa di servizio;
- b) lavoratori privi della vista;
- c) lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato domanda di pensione di anzianità in data antecedente al 28 settembre 1994, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 e risultino in possesso a tale data dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione. La cessazione del rapporto di lavoro deve risultare dalla documentazione agli atti dell'Istituto ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
- d) lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, e cioè con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994. Ai fini della operatività della deroga è sufficiente che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata presentata in tempo utile purchè sussistendone i requisiti, la decorrenza della relativa autorizzazione si collochi anteriormente alla data del 28 settembre 1994, ancorchè il perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti ai fini del diritto alla pensione si verifichi successivamente. La deroga opera soltanto nei casi in cui gli interessati non esplicino attività lavorativa alla data del 28 settembre 1994. La deroga opera anche nei casi in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stata concessa in una gestione diversa da quella a carico della quale viene liquidata la pensione;
- e) lavoratori per i quali alla data del 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso con la risoluzione del rapporto di lavoro. La comunicazione di preavviso deve essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità. Ai fini della operatività della deroga in parola è necessario che il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 28 settembre

1994. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 11, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, riferite all'analogia deroga prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 14 novembre 1992, n. 438, per le domande di cessazione dal servizio presentate anteriormente al 28 settembre 1994, il periodo di preavviso inizia a decorrere dalla presentazione delle domande stesse; il periodo compreso tra la data iniziale del preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi, pertanto, periodo di preavviso lavorato agli effetti della deroga in parola;

f) lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva utile ai fini della misura della pensione non inferiore a 40 anni;

g) lavoratori che possano far valere l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza ai fini della misura della pensione.

Si fa da ultimo presente che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 13, comma 1, ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

Si segnalano altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva dal 1° ottobre 1983 il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati dalla citata disposizione - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica.

PAGINA BIANCA

FONDO PER LA PREVIDENZA
DEGLI ADDETTI ALLE ABOLITE
IMPOSTE DI CONSUMO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 1994 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 53 miliardi e uscite per 259 miliardi; la differenza di 206 miliardi è posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972 al fine di assicurare l'equilibrio gestionale e figura tra le entrate come trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	al netto del contributo dello Stato	contributo dello Stato	TOTALE	
	(in miliardi di lire)			
1990	43	150	193	193
1991	58	146	204	204
1992	56	181	237	237
1993	49	193	242	242
1994	53	206	259	259

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1994 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1993.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1994, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico" rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
	1993	originario	aggiornato	1994
	(in milioni di lire)			
ENTRATE				
- Contributi datori di lavoro ed iscritti	47.708	42.852	44.071	44.338
- Quote di partecipazione degli iscritti	299	201	209	252
- Trasferimenti da altre gestioni Inps	42	50	50	10
- Poste correttive e compensative uscite .	1.118	2.600	2.400	2.107
- Entrate non classificabili in altre voci ...	135	87	86	6.272
- Canone d'uso netto Immob. strumentali	—	—	—	8
- Variazioni patrimoniali straordinarie	—	2.353	91	11
- Prelievi da accantonamenti vari	174	53	101	168
TOTALE DELLE ENTRATE	49.476	48.196	47.008	53.166
- Trasferimento della G.I.A.S.	192.567	212.347	202.159	205.530
TOTALE PAREGGIO	242.043	260.543	249.167	258.696
USCITE				
- Spese per prestazioni istituzionali	229.473	231.552	236.567	244.839
- Trasferimenti passivi	3.231	15.844	3.472	3.203
- Spese di amministrazione	2.724	2.901	2.929	2.134
- Oneri finanziari	6.284	10.216	6.088	8.251
- Oneri tributari	10	6	102	3
- Poste correttive e compensative uscite .	4	20	5	42
- Uscite non classificabili in altre voci	10	4	4	6
- Variazioni patrimoniali straordinarie	67	—	—	82
- Svalutazioni e deprezzamenti	89	—	—	70
- Assegnazioni alle riserve tecniche	151	—	—	66
TOTALE DELLE USCITE	242.043	260.543	249.167	258.696